

## **TI\_GERICHTE 39.2017.18 vom 18. April 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2017.18\\_d20170418](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2017.18_d20170418)

FR: TI\_GERICHTE 39.2017.18 du 18 avril 2017

IT: TI\_GERICHTE 39.2017.18 del 18 aprile 2017

### **Regeste**

Negato rimborso spesa di collocamento(cfr. relativo Decreto 5.4.17 valido x 2017) della figlia(nata 8.2016) x i mesi 1-3-2017.Solo la madre esercitava un'attiv.lucrat.al 100%,mentre il marito era iscritto all'URC quale P in cerca di impiego.Non dt a ID,poiché non ademp.periodo di contrib.,né esonero

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa oppure durante l'assolvimento di una formazione.

#### **E. 2**

Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino all'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza.

#### **E. 3**

Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso titolo.” (Doc. A13) 2.2. Gli articoli da 55 a 59 Laf, che consentivano di poter rimborsare ai genitori la spesa legata al collocamento del figlio durante l'esenzione dell'attività lavorativa, sono stati abrogati dal 1° gennaio 2017 (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n° 7184 del 20 aprile 2016, denominato “Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali”, capitolo 5.1.5. pag. 27-29). A proposito dell'art. 55 Laf e dell'art. 26 Reg. Laf, allora in vigore, in una sentenza 39.2012.12 del 5 giugno 2013, pubblicata in RtiD I-2014 pag. 21-22, il TCA ha stabilito che per determinare, per principio, il diritto al rimborso per le spese di collocamento del figlio, trattandosi di famiglie biparentali, non è sufficiente che uno solo dei genitori eserciti un'attività lucrativa. Occorre invece che entrambi i genitori abbiano questo statuto. In quel caso il marito aveva beneficiato di un congedo di studio non pagato da marzo ad agosto 2012 per svolgere un periodo di formazione. Egli aveva tuttavia lavorato nel resto dell'anno 2012. Le persone che esercitano normalmente un'attività lucrativa salariata e che beneficiano di un congedo non pagato durante un certo periodo dell'anno, devono essere considerati esercitanti un'attività remunerata ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 Reg.Laf. L'intervento degli assegni di famiglia è sussidiario rispetto all'aiuto sociale allo studio e all'assegno di studio. Il TCA ha concluso che qualora dall'istruttoria dovesse emergere che la mancata richiesta di una borsa di studio nel caso concreto fosse giustificata o che, comunque, nessuna borsa di studio rimborsa la spesa di collocamento del figlio, la Cassa accorderà ai ricorrenti il rimborso della spesa di

collocamento, dopo avere anche verificato se e in che misura l'assicurato era in condizione di occuparsi direttamente della figlia durante l'esercizio dell'attività lucrativa della moglie. In quell'occasione questo Tribunale aveva, tra l'altro, esaminato il Messaggio 5189 del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, in occasione della quale sono state introdotte agli art. 47 seg. le disposizioni sulla spesa di collocamento del figlio, nel quale il Consiglio di Stato ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni: " Ritenuto che questa misura intende permettere ai genitori di conciliare vita professionale e vita familiare, essa è limitata ai genitori che per esercitare una attività lucrativa sono costretti ad affidare il figlio alle cure di terzi. Questo presupposto legale preclude l'accesso al rimborso della spesa alle famiglie biparentali, ove soltanto uno dei due genitori esercita un'attività lucrativa, considerato che l'altro genitore può occuparsi della cura del figlio direttamente e personalmente; lo stesso dicasi per le famiglie biparentali ove entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale hanno delle fasce orarie lavorative complementari e che permettono loro di sostituirsi a vicenda nella cura del figlio. Lo stesso dicasi per la categoria dei disoccupati - che pur essendo alla ricerca di un posto di lavoro possono occuparsi direttamente e personalmente dei figli - o ancora degli studenti se non esercitano attività lucrativa." (pag.107) 2.3. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che RI 1, nata nel 1974, nel periodo in questione (gennaio - marzo 2017), lavorava a tempo pieno presso l'amministrazione cantonale (doc. A5-A7), con uno stipendio lordo di fr. 7'401.30 mensili, fr. 96'217.-- annuali (cfr. ad esempio doc. 1c). Il marito \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_, nato nel 1982, domiciliato nel Canton Ticino dal novembre 2015, ha lavorato da ultimo in un albergo nel suo paese d'origine (cfr. doc. 5). Egli si è iscritto in disoccupazione dal 26 gennaio 2017, ma la domanda è stata respinta non avendo adempiuto il periodo di contribuzione e non potendo esserne esonerato (cfr. doc. 4 e 4a). Il marito dell'assicurata può beneficiare così soltanto dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla LADI (cfr. doc. 5c e art. 59d LADI). Dal 24 gennaio 2017 la figlia \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ 2016, frequenta la \_\_\_\_\_ di Bellinzona. La retta è stata fissata in fr. 250.-- per gennaio (cfr. doc. 3a), fr. 1'050 per febbraio (cfr. doc. 2a) e fr. 1'050 per marzo (cfr. doc. 1a). Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che effettivamente, come risultava peraltro già nel Messaggio relativo alla prima modifica della Laf citato al considerando precedente, per poter beneficiare del rimborso per la spesa di collocamento per il figlio, entrambi i genitori devono svolgere un'attività lucrativa (cfr. art. 2 cpv. 1 del DE RiSC) oppure un'attività professionalmente equiparata, come ad esempio la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla LADI (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a DE RiSC). Tale prestazione viene invece negata nel caso in cui uno dei coniugi abbia lo statuto di disoccupato, in quanto "pur essendo alla ricerca di un posto di lavoro possono occuparsi direttamente e personalmente dei figli" (cfr. Messaggio citato al considerando precedente; vedi pure il Messaggio n. 7184 pag. 28: "i genitori che lavorano", "che il collocamento è avvenuto sovrapponendosi agli orari di lavoro" e "per tutti i genitori che lavorano" oppure pag. 29: "un sostegno ai genitori che lavorano"). Al riguardo va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57; STCA 39.2017.1 del 24 aprile 2017, sul concetto di prima formazione; STCA 39.2017.8 del 4 luglio 2017, per il reddito per gli indipendenti e le

nuove soglie di intervento Laps). È vero che, per le persone in disoccupazione, potrebbero sorgere in tale ipotesi delle difficoltà per quel che concerne il riconoscimento del presupposto dell'idoneità al collocamento. Va però rilevato che salvo in caso di abuso, evidente, gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione non possono verificare, al momento in cui la persona assicurata presenta una domanda di indennità di disoccupazione, se essa dispone già di un posto per la custodia dei suoi bambini (cfr. DTF 143 V 168; STF 8C\_714/2014 del 26 marzo 2015; STF 8C\_367/2008 del 26 novembre 2008; STF C 29/07 del 10 marzo 2008; STF C 44/05 del 19 maggio 2006; DLA 2006 n. 3 pag. 62 seg.; DLA 1993/1994 n. 31 pag. 219 seg.; Prassi LADI ID B 225 – B 225b; Rubin, "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014, pag. 162). Questi assicurati devono dunque organizzarsi in modo tale da poter dimostrare al momento in cui viene richiesto dall'URC di poter affidare la custodia, ciò che può essere fatto non solo collocando il figlio in un asilo nido (l'\_\_\_\_\_ dispone peraltro a \_\_\_\_\_ di un nido d'infanzia aziendale, "\_\_\_\_\_") ma anche ricorrendo ad esempio, almeno temporaneamente, alle Famiglie Diurne oppure a parenti o ad amici. Sta in ogni caso al legislatore trovare se lo riterrà necessario, una diversa soluzione per il futuro (cfr. STCA 39.2017.8 del 4 luglio 2017). Comunque nel caso concreto, va sottolineato che il problema non si pone, visto che il marito dell'assicurata non poteva beneficiare del diritto all'indennità di disoccupazione, non avendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 let. e LADI. In simili condizioni la decisione su reclamo del 16 giugno 2017 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.